TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola, nell'ambito del procedimento n. R.G. 10802/2026, promosso

DA

[redacted] nato in Tunisia il [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Vicari;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 5 quinquies del D.lgs. 142/2015, depositato telematicamente in data 5 agosto 2026, l'odierno ricorrente ha promosso reclamo avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento in data 23 luglio 2026, notificato in pari data, che – ai sensi dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 e dell'art. 54 Reg. UE 2024/1348 - ha disposto che il reclamante, richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura accelerata di frontiera ai sensi degli art. 43 e 45 del regolamento UE n. 2024/1348, sia autorizzato a risiedere esclusivamente presso il centro di accoglienza denominato "Centro Sikania" sito a Siculiana per un periodo massimo di 12 settimane decorrenti dalla registrazione della domanda di asilo, subordinando l'accesso alle misure di accoglienza alla permanenza in tale luogo.

Il reclamante ha preliminarmente chiesto di essere rimesso in termini ai fini della tempestiva proposizione del reclamo, deducendo l'inesistenza giuridica della notifica e l'inadeguatezza dell'informativa resa in detta sede, precisando di aver avuto

conoscenza dell'atto reclamato in data 1 agosto 2026, quando si è rivolto al difensore per richiedere supporto legale, venendo solo allora compiutamente informato del contenuto del provvedimento e degli strumenti di tutela azionabili.

Nel merito, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento reclamato, lamentando la violazione degli obblighi informativi e di traduzione, la nullità dell'atto presupposto (determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura di frontiera), la limitazione della libertà personale *sine titulo,* la mancata attivazione del meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali. Ha, infine, eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 142/2015 per contrasto con l'art. 13 Cost. nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in considerazione della asserita limitazione della libertà personale da esso derivante.

Ha chiesto, pertanto, di annullare il provvedimento reclamato, previa richiesta di sospensione della sua efficacia esecutiva.

L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio, deducendo preliminarmente la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso, di cui ha chiesto il rigetto.

Con decreto emesso in data 7 agosto 2026 è stata fissata l'udienza prevista dall'art. 5-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 e rigettata l'istanza di sospensione *inaudita altera parte* degli effetti del provvedimento impugnato.

All'udienza, cui ha partecipato solo parte ricorrente, è stato sentito il reclamante, presente personalmente, ed il suo difensore ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.

2. Tanto premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività del reclamo formulata dall'Amministrazione resistente.

Si rileva, sul punto, che ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015 il reclamo deve essere proposto entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Nel caso di specie dalla documentazione prodotta emerge che in data 23 luglio 2026 il provvedimento reclamato è stato consegnato al reclamante con l'ausilio di un interprete di lingua araba.

Tale documentazione, tuttavia, non consente di verificare quale sia stato l'effettivo contenuto della comunicazione resa all'interessato.

Il verbale si limita infatti ad attestare, mediante formula generica e prestampata, che il ricevente avrebbe compreso il contenuto del provvedimento, senza specificare quali informazioni siano state concretamente trasmesse, se l'intero atto sia stato tradotto, se siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione e se siano state esposte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso (neppure ivi indicate).

Tale profilo assume particolare rilievo alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 8 del regolamento prevede infatti che il richiedente sia informato, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda, dei propri diritti e obblighi procedurali e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi. Analogamente, il considerando n. 28 e il considerando n. 31 del medesimo regolamento sottolineano la necessità che tali informazioni siano fornite in modo tempestivo ed effettivamente comprensibile al richiedente.

A sua volta l'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 prevede specifici obblighi di informazione e traduzione nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico.

La documentazione prodotta dall'Amministrazione prova, quindi, la consegna materiale del provvedimento, ma non consente di verificare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dal diritto dell'Unione né di accertare il momento in cui il reclamante abbia acquisito una conoscenza effettiva dell'atto e, in particolare, della sua lesività con conseguente insorgere dell'interesse a impugnare (limitandosi il provvedimento a parlare di autorizzazione a risiedere solo nel centro ivi indicato, senza indicazione delle relative prescrizioni e di tutte le possibili conseguenze derivanti dalla sua violazione).

In assenza di elementi probatori di segno contrario, deve pertanto attribuirsi rilievo alla prospettazione del reclamante secondo cui egli avrebbe acquisito piena conoscenza del contenuto del provvedimento, della sua lesività e della possibilità di impugnarlo soltanto in data 1 agosto 2026, allorché si è rivolto al difensore.

Ne consegue che il reclamo depositato telematicamente il 5 agosto 2026 deve ritenersi tempestivamente proposto.

3. Venendo al merito, il reclamo è fondato e, alla luce delle considerazioni di seguito esposte, va accolto.

Risulta, invero, fondata la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e di traduzione da parte della Prefettura di cui al primo motivo del reclamo.

Si osserva, al riguardo, che l'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 (norma richiamata dall'art. 54 del regolamento UE 2024/1348) stabilisce che, quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, gli Stati membri devono informarlo per iscritto della decisione adottata, delle modalità di impugnazione e, soprattutto, delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi da essa derivanti, in una lingua che comprenda o si possa ragionevolmente presumere che comprenda, mediante una comunicazione concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

La disposizione evidenzia come l'obbligo informativo costituisca elemento essenziale della disciplina dell'assegnazione del luogo di soggiorno, in quanto condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi impostigli.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, non emerge che il reclamante abbia ricevuto un'informazione effettivamente comprensibile circa il significato dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso il Centro Sikania.

Il provvedimento reclamato, invero, risulta redatto solo in lingua italiana e l'Amministrazione non ha prodotto elementi dai quali desumere che il suo contenuto sia stato tradotto interamente al destinatario.

In particolare, dalla documentazione prodotta non emerge che il reclamante sia stato informato delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di soggiorno nel luogo assegnato.

Tali carenze assumono particolare rilievo in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo detta inosservanza incidere sul godimento delle misure di

accoglienza nonché sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale dal momento che la violazione dell'obbligo di permanenza potrebbe integrare una forma di mancata collaborazione con l'autorità e condurre, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 e dall'art. 23-bis del d.lgs. 25/2008, alla dichiarazione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Si tratta di conseguenze particolarmente incisive sulla posizione giuridica del richiedente che l'art. 9, par. 5, della direttiva 2024/1346 impone espressamente di comunicare all'interessato.

La violazione dei predetti obblighi informativi, pertanto, non presenta carattere meramente formale, poiché ha impedito al reclamante di conoscere compiutamente il regime giuridico cui era sottoposto e di conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi derivanti dalla misura impugnata.

Il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere revocato sotto tale profilo, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta, compresa la questione di legittimità costituzionale dedotta in reclamo in quanto, alla luce dell'accoglimento nel merito del ricorso, priva di rilevanza ai fini della decisione della presente causa oltre che, comunque, non fondata stante che gli elementi acquisiti non consentono di qualificare la misura reclamata, per il suo contenuto concreto, come privazione della libertà personale soggetta alla riserva di giurisdizione di cui all'art.13 Cost.

4. Quanto alle spese processuali, stante la novità delle questioni giuridiche prospettate, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, dichiarando assorbito ogni altro profilo di censura:

- revoca il provvedimento, emesso dal Prefetto di Agrigento in data 23 luglio 2026, che ha disposto l'autorizzazione a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza denominato "Centro Sikania" nei confronti del reclamante;

- dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 7 settembre 2026

Il Giudice

dott.ssa Flavia Coppola

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.